

STUDIO SANTI & Associati

Via Morazzone n. 21
I - 22100 C O M O (CO)

Nr.tel. 031/26.64.84 - 26.59.27 (4 linee r.a.)
Nr.fax 031/33.01.656

www.studio-santi.it
<https://t.me/studiosantieassociati>

Como, 16 Maggio 2022.

OGGETTO: Obbligo della fattura elettronica per i soggetti nel regime forfettario.

Gentili Clienti,

facciamo seguito alle nostre informative precedenti (25.11.2021 e 11.01.2022), che anticipavano l'entrata in vigore dell'obbligo in oggetto, per illustrare di seguito le novità in materia a partire dal 1° luglio 2022.

I soggetti interessati

L'art. 18 del D.L. n. 36/2022 (c.d. decreto "PNRR 2") ha previsto **l'obbligo, a partire dal 1° luglio 2022, di emettere la fattura in formato elettronico per i contribuenti in regime forfettario** (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) **che nell'anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 Euro.**

N.B.: pertanto, a partire dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di emissione della fattura elettronica si estenderà anche ai soggetti in regime forfettario con ricavi o compensi inferiori alla soglia di 25.000 Euro.

Regime sanzionatorio

La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente¹ previsti comporta, in primo luogo, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ossia, per ciascuna violazione:

- fra il 90 e il 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
- da euro 250 a euro 2.000, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (ipotesi specificamente introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con decorrenza 1° gennaio 2016).

¹ Entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, nel caso di fattura immediata o entro il giorno 15 del mese successivo, nel caso di fattura differita.

Trovano applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione), e nell'art. 13 del medesimo decreto (cd. ravvedimento operoso).

Con riferimento specifico ai **soggetti minori è stato stabilito che, in caso di tardiva/omessa fatturazione elettronica, sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997.**

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con **sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.**

N.B.: per il terzo trimestre 2022, ossia nei primi tre mesi di obbligatorietà, non saranno applicate le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se la stessa è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La fatturazione da e verso soggetti esteri

Con l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° luglio 2022, i soggetti in regime forfettario dovranno trasmettere al S.D.I. (Sistema di Interscambio) anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non residenti. L'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs n. 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

Emissione della fattura: natura dell'operazione e imposta di bollo

In fattura dovrà essere indicato il codice IVA N2.2 "Operazioni non soggette – altri casi" ed il riferimento normativo, che è "Operazione esclusa da IVA art. 1. c.54-89 L. 190/14" (per i forfetari).

Come per le fatture cartacee rimane **l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo per importi superiori a 77,47 Euro.**

Trattandosi di fatture elettroniche non è più possibile l'apposizione fisica del bollo sulla fattura, che deve quindi essere assolto in modo "virtuale", ossia versandolo con modello F24.

A tal fine in fattura va indicato nel campo della fattura elettronica "Bollo Virtuale" il valore "SI", mentre l'importo del bollo si può indicare ma è facoltativo.

Come per le fatture cartacee, si può scegliere se addebitare o meno il bollo al cliente (rivalsa facoltativa).

L'imposta di bollo sulle fatture emesse **deve essere versata trimestralmente**, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla conclusione del trimestre (tranne che per il 2° trimestre, per il quale il termine è il 3° mese successivo) e quindi:

- entro il **31 maggio**, per il 1° trimestre
- entro il **30 settembre**, per il 2° trimestre

- entro il **30 novembre**, per il 3° trimestre
- entro il **28 febbraio dell'anno successivo**, per il 4° trimestre.

Per i primi due trimestri dell'anno solare è possibile posticipare il versamento in presenza delle seguenti condizioni:

- se l'imposta dovuta per il **1° trimestre non supera i 250 euro**, il termine di versamento di quest'ultima è il **30 settembre**;
- se l'imposta dovuta per i **primi due trimestri non supera 250 euro**, il termine di versamento per entrambi è il **30 novembre**.

I **codici F24** per il versamento sono **"2521", "2522", "2523" e "2524"** a seconda del trimestre. Inoltre bisogna indicare l'anno di riferimento.

In attesa che l'Agenzia delle Entrate fornisca maggiori chiarimenti sulla disciplina specifica, ricordiamo che le indicazioni fornite riguardano la disciplina generale.

<p>N.B.: Occorre precisare che i soggetti che trasmettono i dati al sistema tessera sanitaria hanno il divieto di emettere le fatture elettroniche nei confronti dei propri pazienti (clienti privati).</p>
--

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti ed informazioni, porgiamo cordiali saluti.

STUDIO SANTI & Associati